

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

(da trasmettere in formato elettronico all'indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Numero dell'aiuto	XT20/06
Stato membro	ITALIA
Regione	PUGLIA
Titolo del regime di aiuti o Nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto	- FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE - ESTERNA DELL'APPRENDISTA - INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Base giuridica	LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22.11.2005 ATTUATIVA DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO 10.09.2003 N. 276
Spesa annua prevista per il regime o Importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa	PER LA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI SI STIMA UN IMPORTO ANNUO PARI A CIRCA 11 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE L'IMPORTO DELL'INCENTIVO VIENE STABILITO ANNUALMENTE DALLA LEGGE DI BILANCIO REGIONALE
Intensità massima dell'aiuto	L'INTENSITA' DELL'AIUTO E' QUELLA STABILITA DAI REGOLAMENTI C.E. 2204/2002 E 70/2001
Data di applicazione	DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE N. 13/2005 25.11.2005
Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso	LA DURATA DEL REGIME D'AIUTO E' STABILITA NEGLI APPOSITI AVVISI PUBBLICI DA EMANARSI TRIMESTRALMENTE
Obiettivo dell'aiuto	FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE - ESTERNA DELL'APPRENDISTA - INCENTIVI ALLA TRASFORMAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Settore economico interessato	TUTTI
Nome e indirizzo dell'Autorita' che concede l'aiuto	REGIONE PUGLIA